
Regolamento 5 giugno 2019, n. 30/R

Limiti di cattura dei salmonidi. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”).

(Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12.06.2019)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Limiti di cattura dei salmonidi. Modifiche dell'allegato A (Limiti di cattura - articolo 6) al d.p.g.r. 6/R/2018

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e in particolare l'allegato A;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 marzo 2019;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 1 aprile 2019, n. 441;

Visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare espresso in data 15 aprile 2019;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2019, n. 702;

Considerato quanto segue:

1. il limite di prelievo dei salmonidi in massimo tre capi giornalieri, previsto nell'allegato al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) costituisce un'eccessiva penalizzazione per

la pesca alla trota, in particolare nelle realtà territoriali appenniniche dove tale pratica caratterizza fortemente la tradizione alieutica; si rende pertanto necessario intervenire per incrementare tale limite ritenendo che il prelievo giornaliero di massimo cinque capi sia sostenibile dal punto di vista della tutela della risorsa, soprattutto in considerazione dell'attività di ripopolamento effettuata con il materiale prodotto negli incubatoi ittici regionali;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Limiti di cattura dei salmonidi. Modifiche dell'allegato A (Limiti di cattura articolo 6) al d.p.g.r. 6/R/2018

1. La lettera a) del comma 1 dell'allegato A (Limiti di cattura – art. 6) al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) è sostituita dalla seguente:

“a) salmonidi 5 capi”.